



**La retribuzione rappresenta una delle componenti principali** del rapporto di lavoro e non di rado è tra gli aspetti più dibattuti in sede di contrattazione collettiva. In Italia la fonte normativa di riferimento è la Costituzione, che all'articolo 36 stabilisce che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Oltre alla Carta costituzionale, anche il Codice civile prevede una **retribuzione** per il lavoratore subordinato (articolo 2094) ovvero un **corrispettivo** per il lavoratore autonomo (articolo 2222).

**Il concetto di retribuzione è evidentemente noto anche nei Paesi anglosassoni** e per questo la traduzione in lingua inglese non presenta, almeno in teoria, particolari difficoltà. Tuttavia, come spesso accade nella trasposizione di un concetto dalla lingua di partenza a quella di arrivo, anche termini apparentemente banali possono nascondere delle insidie. **Una criticità nell'ambito del processo di traduzione è data dal fatto che parole di lingue diverse possono presentare somiglianze** in ambito fonetico (la c.d. omofonia) oppure morfologico (fenomeno noto come omografia), pur assumendo diversi significati. È il caso dei falsi amici (in inglese *false friends*), che caratterizzano anche la terminologia giuridica.

**Nello specifico, la parola retribuzione**, che identifica ciò che spetta al lavoratore a seguito della prestazione lavorativa, viene tradotta in inglese con *remuneration* (tra l'altro simile in termini morfologici all'italiano "remunerazione") ma non con *retribution*, in quanto questa ha il significato di "punizione, castigo". La tendenza a tradurre retribuzione con l'inglese *retribution* è particolarmente diffusa tra coloro la cui lingua madre è l'italiano, proprio a causa della somiglianza morfologica e fonetica tra le due parole, ma lo stesso potrebbe avvenire anche per altre lingue europee, in quanto sia *retribución* in spagnolo che *rétribution* in francese sono morfologicamente simili all'inglese *retribution*.

**Di conseguenza, anche nella traduzione dall'italiano all'inglese di espressioni**



**composte, l'uso di *remuneration* deve essere preferito a *retribution*:** ad esempio, “livelli retributivi” potrà essere reso con *remuneration levels* (e non con *retribution levels*), “pacchetto retributivo” sarà tradotto con *remuneration package* (anziché *retribution package*), mentre per tradurre “retribuzione lorda o netta” si utilizzerà l'espressione *gross or net remuneration* (ma non *gross or net retribution*).

Rimanendo in tema di retribuzione, **anche la traduzione in lingua inglese di “salario” e “stipendio” potrebbe essere meno scontata di quanto si possa pensare.** In Italia, con il primo si identifica la retribuzione oraria, generalmente corrisposta agli operai (*blue-collar workers*), mentre il secondo fa riferimento alla retribuzione su base mensile, percepita dagli impiegati (*white-collar workers*). **Va detto che questa differenza non è sempre netta**, in quanto “salario” e “stipendio” sono frequentemente utilizzati come sinonimi. In inglese, così come in italiano, tale distinzione è tutt'altro che precisa (Si veda in tal senso il glossario disponibile sul sito dello [US Department of Labor Statistics](#) alla voce *wage and salary workers*). Generalmente in inglese la retribuzione oraria è identificata con il concetto di **wage**, mentre quanto percepito dal lavoratore, a prescindere dal numero di ore lavorate, è definito **salary** ed è solitamente calcolato su base annuale. È interessante altresì notare che l'*Oxford Dictionary* fornisce la seguente definizione di *salary*: “fixed regular payment, typically paid on a monthly basis but often expressed as an annual sum, made by an employer to an employee, especially a professional or white-collar worker”, specificando che questo termine viene frequentemente utilizzato per indicare la retribuzione spettante agli impiegati piuttosto che agli operai, diversamente quindi da quanto avviene in italiano.

**In inglese è presente anche il termine *stipend***, che solo in parte può essere considerato un sinonimo di stipendio, in quanto il suo uso è limitato al compenso percepito dai sacerdoti (*clergymen*) oppure dai percettori di borsa di studio in ambito accademico (nei Paesi anglosassoni si parla infatti di *stipendiary* o *non-stipendiary reserch fellowship*, a seconda che la posizione sia coperta o meno da una borsa di



studio).

**Che la distinzione tra *wage* e *salary* non sia sempre ben definita lo dimostrano anche alcune espressioni composte utilizzate in ambito lavoristico.** Ad esempio, *salaried employees* indica i lavoratori con contratto di lavoro subordinato (*salaried employment*), a prescindere che si tratti di *white-collar workers* o *blue-collar workers*. Allo stesso modo, l'espressione *wage employment* è spesso contrapposta a *self-employment* nella distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, senza distinguere tra coloro che percepiscono un salario o uno stipendio.

**In definitiva, i falsi amici rendono ancora più complesso il processo di traduzione, soprattutto quando ci si confronta con la terminologia specialistica.** Il ricorso a un buon dizionario, unito alla consapevolezza che parole di lingue diverse accomunabili per pronuncia o grafia non sempre hanno lo stesso significato, costituiscono un ottimo punto di partenza per una corretta traduzione. Nel caso di *salary* o *wage* invece, e fermo restando la distinzione di cui sopra, sarà spesso la natura più o meno tecnica del contesto in cui i termini sono impiegati a determinare la preferenza per una parola piuttosto che per un'altra.

## **Pietro Manzella**

ADAPT Senior Research Fellow

@Pietro\_Manzella

Leggi anche

1. **Il ricercatore e il lavoro che cambia** Fulvio Uggeri...
2. **La posizione ministeriale sui diritti di precedenza nel contratto a tempo determinato** Pierluigi Rausei...
3. **Cosa intendiamo quando parliamo di occupabilità** Michele Tiraboschi \*...
4. **Un "conto personale di attività" per il lavoratore del futuro: il caso francese** Clara Tourres...
5. **Gli effetti della depenalizzazione sul diritto sanzionatorio del lavoro** Pierluigi Rausei...



6. **Lotta alla illegalità: tra attività ispettiva e prevenzione** Gabriella Viale...